

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4576

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2000

—————

Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all’incidente della nave albanese Kater I Rades A451 del 28 marzo 1997 nel canale di Otranto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende corrispondere un giusto indennizzo ai parenti delle vittime e ai superstiti del naufragio della nave albanese «Kater I Rades A 451», avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997, a seguito della collisione con la nave corvetta italiana «Sibilla».

Com'è noto nel marzo del 1997 la Marina militare italiana, in base ad accordi stipulati con il Governo di Tirana, aveva il compito di pattugliare le acque territoriali sia italiane che albanesi, per impedire l'espatrio di un numero sempre crescente di cittadini provenienti dall'Albania, all'epoca sull'orlo di una guerra civile.

Secondo quanto riferito dall'allora Ministro della difesa Beniamino Andreatta nella seduta congiunta delle Commissioni affari esteri, emigrazione e difesa del Senato il 1° aprile 1997, le direttive impartite alle unità militari prevedevano - una volta intercettata l'imbarcazione «sospetta» - l'adozione di «regole di pattugliamento volte a dissuadere il naviglio clandestino dal raggiungere il nostro Paese». Tali regole, precisava il Ministro, consistevano nell'intimazione a rientrare nei porti di partenza e nel «manovrare in modo da scoraggiare il proseguimento della navigazione».

Nel quadro di tali direttive, la sera del 28 marzo la nave corvetta «Zeffiro» intercettava a circa diciotto miglia dal porto di Valona, in acque internazionali, una nave affollata per lo più di donne e bambini di cittadinanza albanese che tentavano di raggiungere le coste italiane. In aiuto alla «Zeffiro» veniva inviata sul posto la nave corvetta «Sibilla» che si univa alle operazioni di dissuasione;

ma alle ore 19 la «Kater I Rades A 451», colpita dalla prua della «Sibilla», affondava rapidamente; la maggior parte dei passeggeri - intrappolati nella stiva - annegavano.

Il numero dei morti è tutt'ora imprecisato: i parenti delle vittime parlano di almeno cento persone; i corpi recuperati nei mesi successivi su ordine della procura della Repubblica di Brindisi sono cinquantotto.

Apprendo il dibattito svoltosi alla Camera il 2 aprile 1997, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, dopo aver espresso il cordoglio del Governo italiano per quanto accaduto, disse che si sarebbe personalmente impegnato affinché fosse corrisposta «qualche forma di aiuto alla famiglie toccate dalla disgrazia».

Qualche mese più tardi l'allora sottosegretario per la difesa, Massimo Brutti, promise «segni tangibili» di attenzione verso i sopravvissuti e il Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, ribadì «l'impegno a risarcire i parenti delle vittime».

La presente proposta intende dare seguito a quanto solennemente promesso all'indomani del tragico evento. Essa non vuole attribuire ai familiari delle vittime un risarcimento in senso tecnico, derivante dal riconoscimento di una responsabilità giuridica in ordine alla quale è tutt'ora aperto davanti al tribunale di Brindisi un procedimento penale sul quale non si intende ovviamente interferire, bensì un indennizzo ispirato da considerazioni di natura umanitaria.

In dettaglio, il disegno di legge ricalca l'analogo provvedimento predisposto per l'indennizzo delle vittime e dei superstiti dell'incidente del Cermis.

L'articolo 1 prevede la corresponsione di un indennizzo pari nel massimo a 500 milioni per ciascuna vittima.

L'articolo 2 individua i soggetti beneficiari delle somme.

L'articolo 3 affida ad un commissario straordinario del Governo le attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli in-

dennizzi e fissa un termine certo per la conclusione del procedimento.

L'articolo 4 descrive nel dettaglio l'iter procedimentale e i successivi tre articoli disciplinano, rispettivamente, il regime del contenzioso sulla corresponsione degli indennizzi, il regime fiscale e la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza dell'incidente verificatosi il 28 marzo 1997 nel canale di Otranto, a seguito della collisione tra la nave corvetta italiana «Sibilla» e la nave albanese «Kader I Rades A 451», per ogni persona deceduta e per i superstiti dell'incidente è previsto un indennizzo pari nel massimo a lire 500 milioni, da corrispondere secondo le procedure ed alle condizioni indicate dalla presente legge.

2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme da essi eventualmente percepite a titolo di risarcimento del danno.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli indennizzi i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute nell'incidente di cui all'articolo 1.

2. L'indennizzo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposto secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

3. L'indennizzo è corrisposto altresì a soggetti che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonchè ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della

legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Art. 3.

(Commissario straordinario del Governo)

1. Per le attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi è nominato un commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il commissario straordinario conclude il proprio mandato nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il commissario straordinario redige alla scadenza del mandato una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento.

4. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività e per il compenso del commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Procedure)

1. Il commissario straordinario del Governo provvede a istruire le richieste acquisendo la documentazione prodotta dai soggetti legittimati all'indennizzo e assumendo, se del caso, opportune informazioni; provvede quindi, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa, a determinare, entro il limite massimo di cui all'articolo 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti e ne dà comunicazione ai soggetti destinatari.

2. I soggetti destinatari, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, possono dichiarare di accettare l'indennizzo ovvero formulare eventuali osservazioni sulla proposta. Il commissario straordinario decide entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni. L'erogazione dell'indennizzo è effettuata entro i successivi dieci giorni.

3. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte.

4. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Contenzioso)

1. Il commissario straordinario del Governo è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dall'incidente di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Agevolazioni fiscali)

1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione degli indennizzi è comunque esente dall'imposta sulle successioni nonchè da ogni altra imposta diretta o indiretta.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2000,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

